

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

Direzione Relazioni Industriali

Sicurezza sul Lavoro

**AUDIZIONE ANCE - GRUPPO DI LAVORO COSTITUITO
DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI INFORTUNI SUL LAVORO**

29 novembre 2005 - ore 14.00

CADUTE DALL'ALTO

Quello delle costruzioni rappresenta sicuramente il settore più a rischio per quanto riguarda gli infortuni per caduta dall'alto. Gli ultimi dati dell'INAIL confermano che 1/3 degli infortuni mortali che avvengono nei cantieri sono imputabili alle cadute dall'alto. Ciò per evidenti ragioni legate alle caratteristiche intrinseche dell'attività edile che vede i lavoratori impegnati ad eseguire lavori in quota mediante l'utilizzo di attrezzature provvisorie (ponteggi, trabattelli, scale, funi). La sempre maggiore attenzione posta dalla nostra Associazione al fenomeno infortunistico ha portato negli anni ad una costante diminuzione degli infortuni, come dimostrano le statistiche dell'Inail. Ciò grazie alle sinergie instaurate con:

- le organizzazioni Sindacali con cui abbiamo dato vita, prima ed unica esperienza in tutti i settori industriali, ai Comitati Paritetici Territoriali per la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro che svolgono attività di studio consulenza ed ispezione nei cantieri edili;
- le Amministrazioni competenti (Ministero del lavoro, INAIL, ISPESL);
- le Università e gli Enti di ricerca.

Oltre a ciò l'Ance intende testimoniare il suo autonomo e responsabile impegno per ulteriori progressi per la sicurezza sul lavoro nei cantieri attraverso lo sviluppo, nella sua accezione più ampia, della Cultura della Sicurezza. La istituzione della "**Agenzia nazionale per la cultura della sicurezza in edilizia**" ne è la prova tangibile. Attraverso essa l'Ance interverrà nei campi nei quali si genera e può essere stimolata la cultura della sicurezza e cioè le Università, il sistema scolastico, il sistema delle imprese, il sistema della comunicazione.

Sul tema specifico delle cadute dall'alto l'Unione Europea ha posto un'attenzione particolare tanto da emanare una direttiva (la 2001/45) inerente requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro per l'esecuzione di lavori temporanei in quota. Nel nostro ordinamento tale direttiva è stata recepita con il D. Lgs. 8 luglio 2003, n. 235 e definisce ulteriori misure per l'utilizzo di particolari attrezzature di lavoro quali scale, ponteggi e funi. In particolare il decreto stabilisce che il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

- a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- b) dimensioni delle attrezzature di lavoro conformi alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

In sostanza il datore di lavoro, sulla base della valutazione dei rischi che è tenuto ad effettuare, stabilirà se utilizzare un ponteggio, piuttosto che scale o funi. Una volta effettuata la scelta della attrezzatura il datore di lavoro dovrà, oltre che utilizzare attrezzature a norma corredate dalla necessaria documentazione (autorizzazione ministeriale del ponteggio, libretto d'uso), definire come utilizzerà le medesime attrezzature prevedendo, per il ponteggio in particolare, un piano di montaggio, uso e smontaggio (definito Pi.m.u.s.), in funzione della complessità del ponteggio scelto.

La normativa è, a ragione, molto severa e il 235/03 non fa altro che ribadire regole di comportamento, nella scelta e nell'utilizzo delle attrezzature di lavoro, che le nostre imprese attuano da sempre (i ponteggi sono normati da un D.P.R. che risale al 1956!). La nostra preoccupazione è che tale provvedimento possa avere come risultato soltanto quello di incrementare la produzione cartacea (tra l'altro già molto ingente).

Ma l'Ance, a dimostrazione della convinzione maturata negli anni che sul tema della sicurezza non bisogna mai abbassare la guardia, ha voluto dare il suo contributo affinché la suddetta normativa venisse applicata nella sua interezza.

Gli uffici dell'Ance che si occupano di sicurezza sul lavoro hanno, infatti, collaborato alla predisposizione di specifiche Linee Guida Ministero del Lavoro-ISPEL:

- Linee Guida per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante ponteggi metallici fissi di facciata. Montaggio, smontaggio, trasformazione PONTEGGI;
- Linee Guida per l'uso la selezione, l'uso e la manutenzione delle SCALE PORTATILI
- Linee Guida per l'individuazione e l'uso di Dispositivi di Protezione individuale contro le CADUTE DALL'ALTO. Sistemi di arresto caduta;
- Linee Guida per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante FUNI.
- Linee guida per il TRASPORTO di persone e materiali tra piani definiti in cantieri temporanei (*per queste linee-guida l'Ance ha ricevuto il premio nazionale dell'esempio di buona pratica nell'ambito della settimana europea 2004 per la salute e la sicurezza sul lavoro*).

Oltre alle suddette Linee guida l'Ance sta partecipando alla redazione di una linea guida della Commissione Europea con riferimento ai lavori in quota.

A conclusione bisogna rimarcare, tuttavia, una certa inerzia dell'Amministrazione in merito alla definizione di un punto del D. Lgs. 235/03. Nel provvedimento si specifica che il datore di lavoro debba fornire ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio e che l'individuazione dei soggetti formatori la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi debba avvenire in sede di Conferenza Stato-Regioni. Purtroppo bisogna prendere atto del fatto che a distanza di quasi due anni e mezzo dall'entrata in vigore del Decreto ancora nulla è stato emanato in merito, nonostante le continue e pressanti richieste delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Ciò sta mettendo in grossa difficoltà quelle imprese del settore che non si trovano nelle condizioni di poter usufruire della norma transitoria prevista (i lavoratori e preposti con 2 o 3 anni di esperienza specifica alla data del 19 luglio 2005 sono esonerati dall'obbligo di partecipazione al corso fino al 19 luglio 2007) le quali non possono adibire alle operazioni di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi alcun lavoratore in quanto non è stato possibile formarli.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI CANTIERI

I cantieri edili, a differenza di altre attività industriali, presentano caratteristiche peculiari che non consentono di standardizzare i processi produttivi e di potere, di conseguenza, tarare un modello organizzativo immutabile. Possiamo sostenere che ogni opera edile è un prototipo e pertanto i processi che hanno condotto alla realizzazione della stessa non sono quasi mai gli stessi.

Per quanto concerne l'organizzazione del lavoro nei cantieri ai fini della sicurezza le imprese di costruzioni adottano precise procedure che vengono pianificate già dal committente in fase di progettazione dell'opera. Infatti esiste l'obbligo, da parte dei committenti, di redazione (a cura di un professionista denominato Coordinatore in fase di progettazione) del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) che definisce le modalità per eseguire in sicurezza tutte le fasi lavorative che concorrono alla realizzazione dell'opera. In questo documento viene riportato un cronoprogramma, cioè un piano temporale dell'esecuzione dell'opera in cui sono indicate la sequenza e la durata delle lavorazioni, delle fasi e delle sottofasi di lavoro, sulla base alla complessità esecutiva e tecnologica dell'opera ed una planimetria di cantiere con l'individuazione delle attrezzature, delle aree di deposito, degli accessi al cantiere e delle eventuali interferenze tra lavorazioni ed imprese.

Il Piano di sicurezza e coordinamento, così come dettagliatamente definito dal D.P.R. n. 222/2003, ha come suo punto di forza la *prevenzione* degli incidenti derivanti dall'interferenza e/o della sovrapposizione tra fasi lavorative, soprattutto nel caso, molto frequente in cantiere, in cui più imprese lavorino, contemporaneamente, in uno stesso luogo o in una parte comune del cantiere stesso, creando reciproci disturbi potenzialmente fonti d'incidente.

Il PSC viene adottato dalle imprese partecipanti all'appalto (pubblico o privato che sia) ed aggiornato in corso d'opera dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE) che provvederà ad integrarlo con le indicazioni obbligatorie fornite da ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici attraverso il Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Il CSE effettuerà una serie di riunioni di coordinamento con le diverse imprese operanti in cantiere al fine di pianificare preventivamente le modalità di esecuzione delle diverse fasi di lavoro al fine di evitare o, quantomeno, ridurre i rischi.

FORMAZIONE

Formazione e sicurezza rappresentano un binomio a cui l'ANCE presta particolare attenzione.

L'azione associativa, sia direttamente che attraverso gli enti bilaterali gestiti assieme ai sindacati degli edili (Casse Edili, Scuole Edili e CPT), è rivolta al raggiungimento di obiettivi condivisi affinché il settore, particolarmente esposto al fenomeno infortunistico, possa attestarsi su livelli qualitativi in termini di sicurezza e regolarità del lavoro.

Al tema della formazione e della sicurezza dei lavoratori sono dedicate annualmente rilevanti risorse (gli organismi bilaterali sono integralmente finanziati dai datori di lavoro per un montante annuo pari a circa 75 milioni di euro).

I Cpt (Comitati paritetici territoriali per la sicurezza)

I Cpt sono gli Enti bilaterali dedicati nello specifico alla sicurezza del settore edile.

Effettuano visite di controllo e consulenza in cantiere, erogano formazione per la sicurezza e attivano interventi di sorveglianza sanitaria per numerosi lavoratori.

Con riferimento all'attività di detti Enti, si rinvia alla illustrazione che sarà effettuata dalla CNCPT, Commissione nazionale di coordinamento dei Cpt stessi.

Le Scuole Edili

L'attività formativa realizzata dal sistema delle scuole edili per il periodo 2003 – 2004 consiste di 2.017 corsi di formazione. L'attività corsuale dedicata alla sicurezza rappresenta il 42%, in valore assoluto n. 840 corsi di formazione, di cui 637 rivolti ad operai e 203 rivolti al personale tecnico.

In percentuale i primi rappresentano il 46% della formazione rivolta agli operai e i secondi il 32,5% della formazione rivolta ai tecnici.

La durata varia in relazione alla tipologia del corso e all'utenza e va da un minimo di 8 ore ad un massimo di 120 ore.

L'attività formativa sulla sicurezza si distribuisce sul territorio con la seguente ripartizione per aree geografiche: Nord Ovest n. 226 corsi di formazione; Nord Est n. 457 corsi di formazione; Centro n. 102 corsi di formazione; Mezzogiorno e Isole n. 55 corsi di formazione.

Ripartizione dei corsi e numero di allievi per tipologia di attività

	Corsi	Allievi
Ingresso	138	2910
RLS	43	743
RSPP	51	1071
Coordinatori	62	2154
Operai	427	8107
Altro	119	1866
Tot.	840	16851

I rappresentanti per la sicurezza

Numerosi richiami alla formazione e sicurezza sono stati effettuati anche nel recente rinnovo contrattuale proprio in considerazione dell'importanza strategica che esse rivestono nell'ambito delle politiche del lavoro del settore delle costruzioni, aggiungendo specificatamente tra le materie demandate alla contrattazione territoriale "le determinazioni relative al rappresentante per la sicurezza" ed elevando da 20 a 32 ore le ore di formazione per tale figura.

Si è inteso agevolare il processo di razionalizzazione e omogeneizzazione delle soluzioni riferite al rappresentante territoriale per la sicurezza già adottate al livello locale e che, ad oggi, riguardano circa un terzo delle province italiane, in prevalenza del Nord Italia.

I lavoratori extracomunitari

Il settore delle costruzioni è poi caratterizzato dalla presenza, in costante crescita, dei lavoratori stranieri, in particolare lavoratori extracomunitari.

Da un'analisi della banca dati della CNCE (Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili) sull'istituto dell'anzianità professionale degli operai edili, si registra infatti nel periodo 1999 – 2004 una crescita della forza lavoro straniera da 23.502 unità a 94.671 unità, con una percentuale sul totale degli operai edili che passa dal 6,74% al 18,61%, fino a superare il 28% e il 27% rispettivamente nelle zone del Nord Est e del Nord Ovest.

A fronte di tale crescita, un'analisi del grado di qualificazione degli stessi evidenzia che per ciascun anno la quota più elevata di lavoratori stranieri si colloca nella qualifica più bassa (operaio comune) e il rapporto percentuale tra il numero degli operai comuni stranieri sul numero degli operai comuni totali aumenta dal 13,76% del 1999 al 33,69% del 2004.

E' pertanto evidente il fenomeno della scarsa qualificazione e specializzazione della manodopera straniera.

Per tali motivi l'ANCE ha promosso, tramite le Scuole Edili, progetti formativi specifici per i lavoratori extracomunitari finalizzati all'alfabetizzazione linguistica, tecnica e professionale.

Importanti iniziative da parte di alcune Scuole Edili sono state intraprese poi nei Paesi di origine dei lavoratori extracomunitari, nella convinzione della necessità di operare una prima formazione antecedente all'entrata in territorio italiano di detti lavoratori anche al fine di agevolarne la comprensione della lingua italiana per una migliore integrazione sociale e lavorativa, aspetti che influiscono in modo determinante pure sulla sicurezza del lavoro.

E' però necessario rilevare che tali progetti non potranno avere migliore esito fintanto che non verranno emanati gli appositi decreti ministeriali previsti dal Regolamento della legge Bossi Fini per la determinazione delle modalità di svolgimento dei programmi di formazione e istruzione.

Tali decreti sono necessari per rendere operativo il diritto di prelazione dei lavoratori stranieri che abbiano partecipato ai progetti stessi, permettendone l'ingresso nel mercato del lavoro italiano al di fuori dei flussi programmati.

La comunicazione dell'assunzione

Altra norma che necessita di un decreto interministeriale per la propria operatività e a cui l'ANCE annette particolare importanza per arginare quantomeno il fenomeno del c.d. "infortunio del primo giorno" è quella che stabilisce, per i rapporti di lavoro edile, l'obbligo di effettuare la prevista comunicazione entro il giorno precedente l'assunzione stessa.

Trattasi come noto di disposizione introdotta nel decreto correttivo del decreto legislativo n. 276/03 e che scaturisce dall'Avviso Comune firmato da tutte le parti sociali del settore dell'edilizia del dicembre 2003.

MALATTIE PROFESSIONALI IN EDILIZIA

Anche le malattie professionali (come gli infortuni) in edilizia presentano un andamento decrescente. Si è passati da un totale di 1129 malattie professionali riconosciute nel 2001 ad un totale di 591 nel 2004 (dato da ritenersi incompleto a causa dei tempi tecnici di definizione).

I tipi di malattia professionale nelle costruzioni sono:

1. Ipoacusia e sordità (67,5);
2. Malattie cutanee (24%);

3. Osteoarticolari (5,9%);
4. Neoplasie da asbesto (2,3%)
5. Altre (10,6%).

Il rischio di ipoacusia e di sordità rimane molto alto rispetto alle altre malattie professionali a causa della intrinseca rumorosità connessa alle lavorazioni.

Tuttavia l'applicazione del D. Lgs. 277/91 che obbliga il datore di lavoro ad effettuare la valutazione del rischio rumore e ad adottare le necessarie misure prevenzionali ha comportato una contrazione del numero di addetti che hanno contratto questa malattia professionale (404 nel 2001, 286 nel 2002, 209 nel 2003, 96 nel 2004).

Al rischio rumore l'Ance ha dedicato parecchia attenzione attraverso studi e ricerche che hanno condotto alla redazione di manuali specifici (riconosciuti dal Ministero del Lavoro) per la valutazione del rumore nei cantieri edili.

Le malattie cutanee occupano il 2° posto in ragione del gran numero di sostanze chimiche presenti nei materiali comunemente in uso nel settore edile. I dati INAIL dimostrano che il fenomeno delle malattie professionali legate ad affezioni cutanee nel settore delle costruzioni (di cui le dermatosi da cemento sono solo una parte) è di modeste dimensioni e che, specie negli ultimi anni, si è ridotto drasticamente grazie al progresso tecnico e all'utilizzo sempre più generalizzato dei DPI. In edilizia si può sostenere che il rischio chimico sia "moderato", tranne rare eccezioni, e pertanto possono essere adottate misure generali di tutela.

A tal riguardo l'Ance ha elaborato uno studio per la valutazione del rischio in attesa dell'emanazione dei decreti previsti dall'art. 72 ter-decies, secondo comma, che recepiranno i valori di esposizione professionale e biologici predisposti dalla Commissione europea (una prima lista è stata pubblicata nel marzo 2004) ed in attesa dell'emanazione dei decreti di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo 72 ter-decies, relativi ai casi di rischio moderato.

Le neoplasie da asbesto (amianto) stanno diminuendo fortemente in quanto tale materiale è stato definitivamente bandito nel 1991.